



COMUNE DI GAVI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N. 19/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862, LEGGE 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **diciotto e minuti trenta** nella Sala riservata per le riunioni.

Nelle forme legali è stata oggi convocata la Giunta Comunale.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
MASSA Carlo	Sindaco	SI'	
ALFONSO Valerio Eugenio	Assessore – Vicesindaco	SI'	
COMPARETI Mario	Assessore	SI'	
POGGI Carla Rosa	Assessore	SI'	
REGOLI Francesca	Assessore	SI' - ex art. 73 D.L. 18- 2020	
		5	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. Valerii Stefano.

Riconosciuta legale l'adunanza il Signor MASSA Carlo – Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862, LEGGE 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), così come modificata dall'art. 38-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e dall'art. 1, comma 854, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 859 *“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;*

PRESO ATTO che ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), così modificato dall'art. 50, comma 1, lett.c), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, all'articolo 1, comma 862 *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;*

CONSIDERATO che gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;

CONSTATATO che la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle

certificazioni è confluita nel nuovo portale Area Rgs;

DATO ATTO che in merito all'obbligo di accantonamento a Fondo garanzia debiti commerciali, di cui art. 1 commi da 859 a 862 della Legge 145/2018, gli enti locali devono attestare entro il 28 febbraio 2025, con delibera da adottarsi dalla Giunta Comunale, di aver rispettato i limiti sui tempi di ritardo dei pagamenti e sulla riduzione dello stock di debito al 31/12/2024, certificando la situazione di aver raggiunto l'obiettivo oppure di non aver raggiunto l'obiettivo;

DATO ATTO altresì che tale delibera di ricognizione di Giunta deve essere adottata sia dagli enti locali che hanno già approvato il bilancio di previsione 2025-2027, sia gli enti locali che si trovano ancora in esercizio provvisorio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

VERIFICATO che la Piattaforma dei Crediti Commerciali – area RGS alla data del 29.01.2025, attestava i seguenti valori:

- debito commerciale scaduto al 31.12.2024: €. 92.093,12
- fatture ricevute nell'esercizio 2024: €. 3.723.809,10
- debito commerciale scaduto 31/12/2024/fatture ricevute nell'esercizio 2024 = 2,47 % (minore 5%)
- tempo medio ponderato di ritardo al 31.12.2024: - 2,12 giorni
- tempo medio ponderato di pagamento al 31.12.2024: 27,87 giorni

CONSIDERATO che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, pubblicando nella sezione amministrazione trasparente/pagamenti-dell'amministrazione/indicatore di tempestività dei pagamenti, i dati aggiornati alla data del 31.12.2024;

PRESTO ATTO che sulla scorta dei valori certificati dal portale Area RGS e degli obblighi di comunicazione afferenti alla propria situazione in riferimento ai tempi di ritardo dei pagamenti e alla riduzione dello stock di debito alla data del 31.12.2024, l'Ente non è tenuto ad accantonare alcuna quota nel Fondo Garanzia Crediti Commerciali;

VISTO il parere positivo di regolarità tecnica nonché il parere di regolarità contabile, entrambi espressi dal Settore Risorse Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DATO ATTO della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità della presente ai sensi dell'art.134 del TUEL;

Con voti unanimi palesemente resi;

DELIBERA

1. di approvare le premesse di cui sopra quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di dare atto delle risultanze pubblicate sul portale Area RGS alla data del 29.01.2025, dalla quale si evince che l'Ente ha rispettato i limiti sui tempi di ritardo dei pagamenti, pari a - 2,12 giorni, e sulla consistenza dello stock del debito alla data del 31.12.2024 pari al 2,47 % inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo anno;

3. di dare atto che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, pubblicando nella sezione amministrazione trasparente/pagamenti-dell'amministrazione/indicatore di tempestività dei pagamenti, i dati aggiornati alla data del 31.12.2024;
4. di dare atto che in base ai valori certificati dal portale Area RGS e degli obblighi di comunicazione afferenti alla propria situazione in riferimento ai tempi di ritardo dei pagamenti e alla riduzione dello stock di debito alla data del 31.12.2024, il Comune di Gavi non è tenuto ad accantonare alcun importo nel Fondo Garanzia Crediti Commerciali sul quale, peraltro, non è consentito disporre impegni e pagamenti;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Anno 2024

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

Intero anno

 Comunicazione dello stock dell'anno - Chiusa

Calcolato da PCC - Stock dell'anno

Importo scaduto e non pagato 93.072,04 €	Note di credito -978,92 €	Totale importo scaduto e non pagato 92.093,12 €
Tempo medio ponderato di pagamento 27,87 gg.	Tempo medio ponderato di ritardo -2,12 gg.	Importo documenti ricevuti nell'esercizio 3.723.809,10 €

 Aggiornato al **26/02/2025**

Opzioni :

Allinea stock del debito

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti

92.092,35 €

Salvato il **29/01/2025**



COMUNE DI GAVI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862, LEGGE 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Gavi, 26/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Originale f.to Rag. Franco Sala)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Gavi, 26/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Originale f.to Rag. Franco Sala)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
all'originale f.to Dott. Carlo Massa

IL SEGRETARIO COMUNALE
all'originale f.to Dott. Stefano Valerii

Ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune dal 26 FEB, 2025 per quindici giorni consecutivi.

Gavi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
all'originale f.to Dott. Stefano Valerii

E' copia in carta libera ad uso amministrativo

Gavi, 26 FEB, 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE



DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267,

in data 05 MAR, 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

